



**COMUNE DI MALONNO**

Provincia di Brescia

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta relativa al servizio di sgombero neve e inibizione gelo (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INIBIZIONE GELO</i>
Ente affidante	COMUNE DI MALONNO
Tipo di affidamento	IN HOUSE PROVIDING
Modalità di affidamento	DIRETTA
Durata del contratto	ANNI SEI
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>NUOVO AFFIDAMENTO</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>TERRITORIO DEL COMUNE DI MALONNO</i>

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	GIORDANO MARIOTTI
Ente di riferimento	COMUNE DI MALONNO
Area/servizio	AREA TECNICA
Telefono	0364 635576
Email	giordano.mariotti@comune.malonno.bs.it
Data di redazione	25/11/2019

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.*

Numerosi gli interventi del legislatore in materia, che negli anni hanno reso la normativa specifica in materia frammentaria e complessa.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 *bis* del d.l. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con d.P.R. 7 settembre 2011 n. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148. La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 *bis* citato, abrogato mediante referendum popolare. Si legge tra le motivazioni della decisione che, una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4, era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società in house, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare. In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 commi da 20 a 27 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione in house dei servizi pubblici locali.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sottolinea l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale delle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 definisce "Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento.

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

In sostanza, requisito essenziale della nozione di "Servizio Pubblico Locale" è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un determinato servizio.

Il "Servizio" deve qualificarsi come "pubblico" quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell'utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell'utenza è l'elemento essenziale che differenzia il "Servizio Pubblico" da ogni altra attività imprenditoriale.

La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio.

Colui che gestisce per il pubblico, deve rispettare gli obblighi di pubblico servizio, con la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quello di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 12/10/2004 n. 6574).

Può definirsi "Servizio di interesse generale", l'attività economica di produzione di beni e servizi, diretta ai cittadini, assoggettata a obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale, con corrispettivo o meno. Pertanto la nozione di Servizio Pubblico Locale, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA:

- SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Diverso è il concetto di "Servizio strumentale" che si configura come l'attività di produzione di beni e servizi senza assoggettamento a obbligo di pubblico servizio, rivolta all'Amministrazione e non ai cittadini.

Il servizio di sgombero neve ed inibizione gelo, alla luce delle considerazioni suesposte è da considerarsi un servizio pubblico locale, in quanto dell'erogazione dello stesso beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività senza alcuna intermediazione dell'ente locale nello svolgimento del processo produttivo.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*. La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale": 1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza; 2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche,

miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo. Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico

richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, riconosciuti a livello costituzionale, non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

## SEZIONE C

### MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La società **in house providing** è istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia ha sancito l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui si configura una forma di delegazione inter organica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi. Con la sentenza *Brixen Parking*, è stato poi precisato che la presenza di un socio privato nella compagine è incompatibile con il requisito del controllo analogo, stante il rischio di interferenze tra le finalità lucrativo-privatistiche perseguite dal socio privato e le finalità pubblicistiche perseguite dalla società in house. Ancora, con la sentenza *Cabotermo*, la Corte di giustizia ha esplicitato che il controllo analogo non può risolversi nei soli poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, ma richiede prerogative speciali in termini di diritti di voto o di poteri di controllo, atte a ridurre i margini di gestione ordinaria e straordinaria normalmente attribuiti al consiglio di amministrazione. In base alle sentenze *Coditel Brabant* ed *Econord*, il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato").

I principi suddetti, in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea, sono stati ripresi dalla nostra giurisprudenza interna, sia costituzionale che amministrativa, e rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di *in house providing*, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Si è in particolare rilevato come l'affidamento diretto *in house* - lungi dal configurarsi quale ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - rappresenta di fatto una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte: 1. il capitale sociale della società in house deve essere interamente pubblico; 2. l'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; 3. la società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano. Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'ente affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente,

attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Il fenomeno della società *in house* rientra nella più vasta disciplina delle c.d. "imprese pubbliche", che così sono definite dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo codice dei contratti pubblici"): "*imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa*". Ancora, si fa riferimento a tale modalità operativa nell'ambito dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 192 e 193 del Codice.

Da ultimo, occorre fare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale classifica le imprese pubbliche aventi forma societaria in:

«m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Il testo unico opera ulteriori riferimenti all'*in house* nell'ambito dell'art. 4, comma 4 e 16.

Secondo le linee interpretative dell'Anac rientrano anche soggetti giuridici diversi dalle società di capitali anche se il codice degli appalti (Dlgs. nr. 50/2016) all'articolo 192 si riferisce solo alle società.

Il Consorzio Forestale Minerario Valle Allione rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, posto che Anac con deliberazione del Consiglio nr. 718 del 23.07.2019 ha iscritto il medesimo Consorzio nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento in house, di cui all'articolo 192, comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016 della Comunità Montana e degli altri enti

consorziate tra i quali il Comune di Malonno per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario DELLA Valle Allione accertando:

- la sussistenza del requisito soggettivo della totale partecipazione pubblica alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'organismo in house, in base al quale possono fare parte del Consorzio solo "enti pubblici, singoli o associati,

- la presenza del requisito oggettivo dell'attività prevalente, atteso che, per quanto in atti, oltre l'80% dell'attività dell'organismo di cui trattasi viene svolta nei confronti dei consorziate come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016;

- il rispetto del requisito strutturale del controllo analogo congiunto di cui all'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. nr. 50/2016 nonché dal punto 6.3. delle linee guida n.7 di cui alla determinazione ANAC nr. 951 del 20.09.2017, stante la previsione degli articoli 17,18,19 e 20 del nuovo statuto approvato dall'Assemblea del Consorzio Forestale in data 25/01/2019 per cui la Comunità Montana Valle Camonica insieme agli altri consorziate tra i quali vi è il Comune di Malonno, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario. or . agli art.9 e 15 dello Statuto Sociale sono delineate le peculiari prerogative dell'assemblea degli enti-soci in funzione di controllo analogo al fine di attribuire agli enti-soci strumenti di controllo, ingerenza e condizionamento alla società superiori rispetto a quelli tipici del diritto societario;

- l'avvenuta iscrizione consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio di inibizione gelo e sgombero neve ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D.Lgs. nr. 50/2016;

Il Comune di MALONNO, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio inibizione gelo e sgombero neve, mediante affidamento diretto a ORGANISMO in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di inibizione gelo e sgombero neve costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della Sicurezza stradale e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruizione dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado

di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi efficaci sulle strade comunali di inibizione gelo e sgombero neve, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, ed alla sicurezza stradale.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di inibizione gelo e sgombero neve favorendo anche il conseguimento di un risparmio economico per il Comune .

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per cui l'affidamento *in house* risulta modalità di gestione del servizio ottimale ed in grado di garantire i principi sopra esplicitati.

Per quanto riguarda il servizio in questione, infatti, il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione . garantirà il servizio pubblico con continuità, in conformità con i principi sopra enunciati e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel contratto di servizio. Non dovranno aversi interruzioni di servizio o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune.

Anche in questa ipotesi il Consorzio Forestale dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio, a ridurre il disagio che ne deriva, a limitare gli inconvenienti e a garantire le condizioni di sicurezza delle strade.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Premesso che:

- nell'ambito delle proprie scelte istituzionali, il comune di MALONNO, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati ha condiviso un piano di interventi che quantifica il costo complessivo negli importi quantificati nel contratto di servizio per un valore stimato nei sei anni in €. 276.000,00 (IVA esclusa)
- La proposta effettuata dal Consorzio prevede un canone annuo a carico del Comune pari ad euro 8.000 (IVA esclusa) oltre agli interventi antigelo e sgombero neve da quantificare o sulla base del costo orario o sulla base del costo chilometrico per carreggiata e dei materiali necessari definiti nel contratto di servizio;

Si rende pertanto necessario verificare e motivare analiticamente se la proposta ricevuta sia economicamente migliore di altre a disposizione dell'Ente, con particolare riferimento, stante le normative in vigore, alle eventuali convenzioni Consip in vigore che fissano, ai sensi della normativa vigente, limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che non possono essere derogati.

Nel settore non sono in vigore al momento convenzioni consip per il servizio in argomento. Pertanto occorre riferirsi ai prezzi vigenti. Rispetto ai prezzi della Provincia di Brescia e Bergamo relativi al servizio inibizione gelo e sgombero neve sulle strade provinciali si evidenziano i costi previsti per i servizi in house comparabili con quelli delle Province:

<b>servizio sgombero neve</b>	<b>provincia di BS (2019)</b>	<b>comune in house</b>	
solo lamatura	€/km 19,83	€/km 12,67	
lamatura con salatura/sabbiatura	€/km 26,58	€/km 13,17	
corrispettivo forfettario per disponibilità u. operativa (media)	€/cad. 5.500,00	€/cad. 1.600,00 (media)	
autocarro sgombero neve	€/ora 75,00	€/ora 67,00	
<b>servizio sgombero neve</b>	<b>provincia di BG (2016)</b>	<b>comune in house</b>	
servizio sgombero neve con sabbiatura/salatura	€/h 97,00	€/h 79,00	
servizio salatura e sabbiatura	€/h 92,00	€/h 74,00	

Come si evince dai prospetti sopra evidenziati i prezzi proposti dal Consorzio Forestale Valle Allione sono più vantaggiosi

## SEZIONE E

### CONCLUSIONI

In considerazione di tutto quanto sopra, la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve, e dimostra altresì l'economicità e l'affidabilità dell'affidamento stesso.

La presente Relazione, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Malonno, 25.11.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giordano Mariotti



